

DELIBERA DI GIUNTA N. 51 DEL 25/3/2024

Relazione illustrativa ai sensi dell'articolo 5, comma 4 del D.Lgs. 175/2016

PREMESSA

i) Contesto normativo

L'articolo 5 del D.Lgs. 175/2016 prevede che l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.

L'atto deliberativo deve dare atto della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese.

L'amministrazione è tenuta ad inviare l'atto deliberativo di costituzione della società all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che può esercitare i poteri di cui all'articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e alla Corte dei conti, che delibera, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento, in ordine alla conformità dell'atto a quanto disposto dai commi 1 e 2 dell'articolo 5 del D.Lgs. 175/2016, nonché dagli articoli 4, 7 e 8 del D.Lgs.175/2016, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.

La segreteria della Sezione competente trasmette il parere, entro cinque giorni dal deposito, all'amministrazione pubblica interessata, la quale è tenuta a pubblicarlo entro cinque giorni dalla ricezione nel proprio sito internet istituzionale. In caso di parere in tutto o in parte negativo, ove l'amministrazione pubblica interessata intenda procedere egualmente, come previsto dall'articolo 5 comma 4 del citato D.Lgs. 175/2016, è tenuta a motivare analiticamente le ragioni per le quali intenda discostarsi dal parere e a dare pubblicità, nel proprio sito internet istituzionale, a tali ragioni.

ii) Delibera della Giunta n. 115 del 20/11/2023

Con delibera della Giunta n. 115 del 20/11/2023, la Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi aveva approvato *la costituzione di una nuova società a responsabilità limitata, denominata Parcam Servizi S.r.l., ai sensi degli articoli 2462 e seguenti del codice civile, nonché ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, a capitale interamente pubblico, secondo il modello dell'in-house providing, partecipata da Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi al 20% del capitale sociale*, approvando, altresì, lo schema di statuto della costituenda Parcam Servizi S.r.l.

Analogamente, la costituzione della nuova società era stata approvata dagli organi competenti degli altri soci costituenti e, in particolare, da Parcam S.r.l., con delibera del Consiglio di Amministrazione del 18 ottobre 2023, da Camera Arbitrale di Milano S.r.l., con delibera del Consiglio di Amministrazione del 7 novembre 2023, e da Innovhub – Stazioni Sperimentali per l'Industria S.r.l., con delibera dell'Assemblea del 23 novembre 2023.

L'atto deliberativo della Giunta, con allegati, è stato quindi trasmesso all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, alla Corte dei conti e al Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

iii) Delibera della Corte dei Conti n. LOMBARDIA/20/2024/PASP

La Sezione regionale di controllo per la Lombardia della Corte dei Conti, con deliberazione n. LOMBARDIA/20/2024/PASP, assunta nella Camera di Consiglio del 17 gennaio 2024 e depositata in Segreteria il 19 gennaio 2024, ha espresso *“ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 5, commi 3 e 4, del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, come modificato dall’art. 11 della l. 5 agosto 2022, n. 118, allo stato degli atti e a fronte delle carenze motivazionali [...] parere parzialmente negativo sulla deliberazione n 115 del 20 novembre 2023 della Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi con la quale è stata approvata l’operazione di costituzione della società Parcam servizi Srl”*.

Nessun riscontro, invece, è pervenuto dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, né l’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha esercitato i poteri di cui all’articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287, come previsto dall’articolo 5, comma 3 del D.Lgs. 175/2016.

La citata deliberazione n. LOMBARDIA/20/2024/PASP della Sezione regionale di controllo per la Lombardia della Corte dei Conti analizza la delibera n. 115 del 20 novembre 2023 della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi sotto i seguenti profili:

- a) *conformità dell’atto a quanto disposto dal primo comma dell’art. 5 TUSP sotto il profilo della “necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali”;*
- b) *conformità dell’atto a quanto disposto dal primo comma dell’art. 5 TUSP sotto il profilo dell’onere di motivazione analitica della convenienza economica;*
- c) *valutazione della convenienza economica della scelta in ordine alla gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato;*
- d) *conformità dell’atto a quanto disposto dal primo comma dell’art. 5 TUSP sotto il profilo dell’onere di motivazione analitica della sostenibilità finanziaria;*
- e) *adempimento dell’onere di motivazione in ordine alla “compatibilità dell’intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese”.*

Nel seguito della presente relazione saranno analiticamente motivate le ragioni per le quali ci si intende discostare dal parere reso nella deliberazione n. LOMBARDIA/20/2024/PASP dalla Corte dei Conti, anche tenendo conto di taluni elementi oggetto di ulteriore approfondimento istruttorio, per come infra delineati, che confermano la legittimità delle predette determinazioni della Camera di Commercio di Milano Monza Brianza e delle altre società costituenti sopra richiamate, nonché dare atto di talune precisazioni – apportate alla documentazione che era stata sottoposta al vaglio della Corte medesima – volte proprio a fugare eventuali dubbi circa la piena rispondenza dell’iniziativa alla normativa vigente.

MOTIVAZIONI

- a) **In merito alla conformità dell’atto a quanto disposto dal primo comma dell’art. 5 TUSP sotto il profilo della “necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali”**

La Corte dei Conti, con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali, rileva che *“La delibera della Giunta camerale rende conto delle motivazioni che hanno indotto la Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi a costituire Parcam servizi srl, in termini di possibili vantaggi sotto il profilo della specializzazione funzionale, dell’ottimizzazione gestionale e della focalizzazione professionale delle risorse umane che attualmente operano per la produzione dei servizi di staff nelle varie società partecipate, senza tuttavia specificare meglio come questi aspetti possano essere valutati in termini di concreti miglioramenti delle prestazioni erogate e di benefici per i*

fruitori dei servizi. La delibera, inoltre, non evidenzia con chiarezza quali siano concretamente le funzioni di staff che verrebbero svolte da Parcam Srl, non facendo, quindi, piena chiarezza sul perimetro delle attività future e, di conseguenza, sulla necessità di costituire la nuova società. Va ulteriormente evidenziato che la delibera, pur affermando che le attività previste in capo alla nuova società sarebbero coerenti con quanto disposto dall'art.4 del Tusp punto 2, non da contezza, come invece richiesto all'art. 5 del Tusp, dell'effettiva necessità di procedere nella direzione della costituzione di una nuova partecipata. Essa si limita a segnalare i potenziali vantaggi in termini di opportunità sotto il profilo organizzativo e gestionale, senza esplicitare le ragioni per cui le funzioni istituzionali previste della Camera di Commercio richiedano necessariamente, per essere svolte, la costituzione di una nuova società strumentale, finalizzata ad accentrare nell'ambito di un unico soggetto giuridico, i servizi di staff destinati al complesso del sistema delle società partecipate della Camera di Commercio".

In primo luogo, come indicato nella delibera e nel Documento Progettuale, occorre rammentare che lo svolgimento delle funzioni istituzionali della Camera di commercio (derivanti dalla L 580/1993 come modificata dal d.lgs n. 219/2016) avviene anche per il tramite di società partecipate dalla Camera stessa.

Con riguardo poi all'aspetto sopra evidenziato, si ritiene opportuno innanzitutto meglio precisare le attività di staff che transiteranno alla nuova Parcam Servizi S.r.l. in modo da delimitarne con maggior chiarezza il perimetro, come suggerito dalla Corte dei Conti, e al contempo e in misura corrispondente, precisare le attività che resteranno in capo a Parcam S.r.l. evidenziandone il differente perimetro di competenza.

Nello specifico, a seguito dell'operazione di costituzione, saranno trasferite in via definitiva in capo a Parcam Servizi S.r.l. le attività di staff gestite dalle seguenti aree aziendali:

- Risorse Umane ed Organizzazione;
- Amministrazione, Finanza e Controllo;
- Supporto Legale;
- Ufficio Acquisti;
- Information and Communications Technology.

Al contempo, rimarranno di esclusiva competenza di Parcam S.r.l. le seguenti attività di linea afferenti alle seguenti aree aziendali:

- Gestione Partecipazioni;
- Servizi Innovativi;
- Servizi Innovativi per Camera di Commercio;
- Gestione Immobiliare e Congressuale;
- Marketing, Comunicazione e Servizi Promozionali;
- Relazioni Istituzionali.

Come emerge da quanto sopra illustrato il perimetro di attività della costituenda Parcam Servizi S.r.l. risulta ben distinto e differenziato da quello di Parcam S.r.l. (una volta completata l'operazione), con una chiara differenziazione di attività. Nello specifico, Parcam Servizi S.r.l. sarà dedicata in via esclusiva alle attività di staff e Parcam S.r.l. alle attività di linea e gestione di assets strategici (quali le partecipazioni e alcuni immobili di proprietà di Camera), con esclusione di qualsivoglia sovrapposizione di attività, proprio con il fine di razionalizzazione e specializzazione illustrata nei precedenti atti e fine ultimo della presente operazione.

Con riguardo alla "necessità della Società per il perseguimento delle finalità istituzionali" si precisa che, come emerge dall'elenco sopra riportato, tutte le attività che verranno trasferite e poi svolte da Parcam Servizi S.r.l. attengono alle c.d. attività di staff, essenziali *in primis* per il funzionamento stesso dell'Ente

e delle sue partecipate e, in secondo luogo, per il raggiungimento delle finalità istituzionali dell'Ente alle stesse affidate. Come sopra ricordato occorre tenere presente che numerose finalità istituzionali dell'Ente vengono realizzate per il tramite delle proprie società partecipate, di qui il carattere essenziale delle stesse, ma ne consegue anche l'essenzialità dello svolgimento delle attività di staff di ciascuna, venendo a costituire presupposto necessario e imprescindibile per il pieno conseguimento delle finalità istituzionali loro affidate e in ultima analisi dell'Ente medesimo da cui deriva anche il carattere essenziale e necessario della costituenda società. L'essenzialità dello svolgimento delle suddette attività da parte di un'unica entità con un accentramento di competenze, risorse, energie e un unitario coordinamento era in parte emersa nel corso della parziale e temporanea esperienza maturata in Parcam S.r.l. in questi anni, che da un lato ne ha evidenziato potenzialità e vantaggi, dall'altro la necessità di passare ad un modello stabile e specificamente strutturato per svolgere le attività di staff. Proprio alla luce di questa esperienza e dei significativi risultati conseguiti si è voluto sviluppare il progetto, con l'obiettivo di conferirgli carattere di maggiore stabilità, attraverso la creazione di una nuova entità giuridica (Parcam Servizi S.r.l. appunto) che potesse accentrare tutte quelle competenze e risorse e contribuire a svilupparle, attraendo in forma stabile risorse umane, professionali e finanziarie che fino a ora si è riusciti a catalizzare solo in parte e non in modo strutturato e stabile. Il tutto con l'obiettivo ultimo di consentire quelle sinergie e quello sviluppo che in una realtà più circoscritta, dedicata anche a una molteplicità di altre funzioni eterogenee rispetto a quelle propriamente di staff, non sarebbero state possibili.

È stata proprio la necessità di una gestione maggiormente razionale e focalizzata strettamente sulle funzionalità di staff, come detto essenziali per il conseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, direttamente o tramite le sue partecipate, che ha portato alla presente operazione, volta a creare quella entità giuridica stabile, idonea a creare i presupposti per una gestione unitaria, uniforme e coordinata di funzioni così essenziali per l'Ente e sue partecipate. La prosecuzione dell'esperienza in una sola entità giuridica (Parcam S.r.l.), senza quindi la creazione di un nuovo soggetto (Parcam Servizi S.r.l.), non sarebbe stata possibile, considerata l'estensione e il rilievo che le nuove attività hanno nel tempo assunto, con conseguente impiego di professionalità e risorse da sottrarsi in misura incrementale allo svolgimento di altre attività. Al fine di evitare che lo svolgimento di alcune attività, così essenziali, andasse a detrimento di altre, altrettanto essenziali per l'Ente (ad es. gestione del patrimonio immobiliare) si è deciso di percorrere la strada della razionalizzazione "orizzontale", creando una nuova società cui trasferire professionalità e competenze, permettendo alla stessa di sviluppare appieno le proprie potenzialità e, in prospettiva, il conseguimento di preziosi risultati anche in termini di economie di scala, riducendo al contempo attività e impegno della società preesistente, in modo che ciascuna entità giuridica potesse specializzarsi, affinando capacità e incrementando i risultati.

Esito ultimo della presente operazione, come si evince anche dall'elenco sopra riportato, è quindi la presenza di due entità giuridiche dalle ridotte dimensioni e attività, rispetto all'attuale Parcam S.r.l., con il vantaggio di assicurare un alto grado di specializzazione ed efficienza nonché migliori risultati in primo luogo in termini di conseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente camerale.

In definitiva, l'Ente costituisce una nuova società che – in modo unitario ed accentrato – possa prestare alla Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi e alle sue società partecipate (al momento della costituzione, Parcam S.r.l., Camera Arbitrale di Milano S.r.l. e Innovhub – Stazioni Sperimentali per l'Industria S.r.l.) i servizi di staff necessari all'espletamento di tutte le funzioni istituzionalmente attribuite dalle legge (in primis, dalla legge 580/1993) all'Ente medesimo, che le svolge direttamente o tramite proprie aziende speciali e società in house, in modo da contribuire in modo significativo al miglior conseguimento delle finalità istituzionali medesime.

b) In merito alla conformità dell'atto a quanto disposto dal primo comma dell'art. 5 TUSP sotto il profilo dell'onere di motivazione analitica della convenienza economica

La Corte dei Conti, con riferimento alla convenienza economica dell'operazione, rileva che *“la delibera in oggetto ipotizza miglioramenti in termini di efficienza dell'operatività e di valorizzazione delle competenze, attraverso un ragionamento logico deduttivo, senza tuttavia darne conto, concretamente, tramite l'utilizzo di parametri tecnici utili a valutare ex ante gli effettivi miglioramenti marginali attesi, in termini di efficienza, efficacia ed economicità, conseguenti alla costituzione della nuova società, rispetto alla situazione attuale”*.

Con riguardo ai rilievi della Corte, sopra riportati, si precisa innanzitutto che il processo di accentramento delle funzioni di staff è stato avviato da tempo con l'obiettivo di identificare delle *policy* di gruppo omogenee, dei supporti informatici comuni e generare di conseguenza delle economie di scale.

In tal senso, infatti, sono stati sviluppati e adottati dal sistema camerale milanese modelli organizzativi, regolamenti, processi e sistemi comuni (ERP, BPM, gestionale HR) che hanno consentito il risparmio di costi e la semplificazione dell'operatività.

A mero titolo di esempio si rappresentano qui:

- l'implementazione del sistema unico di Enterprise Resource Planning (ERP) con il quale le società gestiscono le attività quotidiane di business, come ad esempio contabilità, procurement, trasparenza, etc.;
- l'accentramento del sistema di gestione delle risorse umane (presenza, buste paga, performance):

Le società partecipate dalla Camera di Commercio, nel tempo, hanno progressivamente fatto ricorso a risorse interne al sistema al fine di evitare la duplicazione di costi in particolare con riferimento alle figure di coordinamento e questo ha portato ad una gestione integrata delle funzioni, favorita anche dall'utilizzo di medesimi strumenti e processi.

La prevista evoluzione delle singole società all'interno del sistema, coerentemente con gli obiettivi strategici posti dalla Camera di Commercio, ha reso necessario – come accennato al punto che precede - far sì che le risorse destinate a tali funzioni potessero gestire in modo strutturato e stabile tale crescita, da un lato supportando meglio le strutture operative dall'altro minimizzando l'impatto sui costi strutturali che ogni processo di crescita può generare.

Nel prossimo quinquennio, infatti, sono attese, per le singole società, attività crescenti che comporteranno un aumento significativo proprio di tutti gli indicatori attraverso i quali vengono misurate le funzioni oggetto di accentramento.

Ci si riferisce a titolo d'esempio al numero di fatture attive e passive da emettere e/o verificare, di mandati e reversali da lavorare, di prime note contabili relativamente alla funzione amministrativa da porre in essere, prestazioni, queste, che richiederanno un considerevole incremento delle prestazioni previste; al numero di dipendenti e collaboratori e al conseguente numero di selezioni ed assunzioni, buste paga e attività di gestione più generale del personale (i.e. formazione obbligatoria) per la funzione Risorse Umane e Organizzazione; ai contratti per il Supporto Legale, agli affidamenti e ai bandi di gara per l'Ufficio Acquisti.

La crescita attesa e sopra prospettata comporterà anche una maggiore complessità nella gestione operativa per la quale occorrerà un maggiore supporto sotto diversi punti di vista, quali ad esempio il controllo di gestione in sostegno ai processi decisionali del management, la formazione e lo sviluppo delle risorse interne, la conformità alle normative vigenti e l'ulteriore innovazione degli strumenti tecnologici.

Come accennato al punto che precede si è valutato pertanto che l'accentramento in un'unica società consentirebbe di supportare tale crescita senza aggravio di costi per quanto riguarda i costi diretti correlati alle singole funzioni (non sono previsti incrementi specifici sulle singole funzioni oggetto di accentramento anche grazie alla possibilità di avere personale di back up per la gestione di assenze o gestione di picchi di lavoro), ma al contrario una diminuzione dell'incidenza del costo se rapportato ai suddetti indicatori tipici.

Con riguardo ai miglioramenti attesi, anche in termini di efficienza, efficacia ed economicità, si evidenzia come l'accentramento amministrativo si stima possa generare economie di scala misurabili nel quinquennio del piano prevalentemente nella riduzione dei costi unitari per la gestione delle fatture attive (-2,5% medio/anno), delle fatture passive (-3,5% medio/anno) e della tesoreria (con una riduzione del costo di gestione e dei mandati e delle reversali del 4,8% medio/anno).

Ulteriori benefici potranno registrarsi direttamente in capo alle Società partecipanti con particolare riferimento ai costi per la gestione e lo sviluppo del sistema ERP, comune a tutte le aziende, ai ticket di assistenza dello stesso sistema, ai costi per la gestione della liquidità, alle condizioni proposte dai gestori, gestione che avverrà attraverso un unico centro di competenza.

Con riferimento alla gestione amministrativa del personale, anche in relazione ai piani di sviluppo delle singole società, si prevede che l'accentramento possa generare una riduzione del costo per FTE del 1,4% medio/annuo per i prossimi 5 anni.

Ulteriori risparmi, registrabili direttamente in capo alle singole Società, saranno conseguibili attraverso una riduzione dei costi di selezione del personale, della formazione e dei professionisti incaricati delle attività di controllo come la vigilanza ex MOG 321 e per la trasparenza.

Sotto il profilo dell'ufficio acquisti e del supporto legale l'accentramento consentirà una più efficace ed efficiente gestione dei contratti, la cui crescita sarà correlata all'incremento delle attività che le società prevedono di realizzare coerentemente con i propri piani strategici, con una riduzione di costi media/anno stimata pari al 1,5%.

L'accentramento e la correlata standardizzazione di processi si prevede che porteranno a ridurre il ricorso a professionisti esterni, attualmente incaricati singolarmente dalle singole società, con il rischio di duplicazione di richieste e difformità nella gestione.

La complessa gestione amministrativa dei processi di acquisto, attraverso la gestione accentrata sopra descritta, si prevede possa beneficiare di economie di scala, specialmente per quanto riguarda gli affidamenti diretti e le Richieste Di Offerta, misurabili nell'ordine del 2% medio/anno.

La standardizzazione dei processi, anche attraverso l'identificazione di un albo fornitori comune, si ritiene possa permettere alle singole società di incrementare la propria efficienza ed il proprio potere contrattuale, consentendo quindi risparmi nelle forniture trasversali.

In aggiunta, le attività ICT sono prevalentemente gestite in maniera accentrata dalla Camera di Commercio che, attraverso il supporto del centro di competenza della newco, potrà integrare ulteriormente i sistemi informatici e intervenire anche nella gestione dei contratti, dei ticket di assistenza e della valutazione degli sviluppi consentendo risparmi che andrebbero ad incidere direttamente sui conti delle singole società, oltre che di Camera di commercio.

Infine, appare opportuno evidenziare come la semplificazione e la standardizzazione dei processi amministrativi e gestionali in un'ottica di gruppo, porterà di riflesso significativi benefici nello svolgimento delle attività e dei progetti affidati dalla Camera di Commercio alle singole società partecipate (socie), con complessivo beneficio per il conseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente.

c) In merito alla valutazione della convenienza economica della scelta in ordine alla gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato

La Corte dei Conti, con riferimento alla valutazione della convenienza economica della scelta in ordine alla gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato, rileva che *“Dalla determinazione e dalla documentazione allegata si evince che le funzioni sono già attualmente esternalizzate, che l’operazione avrebbe sostanzialmente una finalità di riordino e che «i costi di gestione della NewCo saranno ridotti al minimo e correlati alle attività oggetto di accentramento. Il trasferimento delle risorse dalle diverse entità produrrà a livello aggregato un effetto neutro»”*.

In relazione ai rilievi della Corte dei Conti sopra riportati si precisa, in via preliminare, che attualmente i servizi sono solo in parte *“esternalizzati”*, in quanto Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi socio (unico) di Parcam S.r.l. già si avvale dello strumento della gestione diretta, tramite affidamenti in-house a Parcam srl dei suddetti servizi, con la conseguenza che l’assetto operativo derivante dall’attuazione dell’iniziativa oggetto di approvazione non andrebbe a modificare sostanzialmente quanto già in essere.

L’obiettivo che ci si ripropone è proprio quello di proseguire nel solco della gestione (diretta) tramite affidamenti *“in-house”*, estendendolo significativamente, in considerazione degli indubbi vantaggi, in primis qualitativi, che proprio con riguardo alle delicate attività staff permette di conseguire, vantaggi non parimenti conseguibili tramite ricorso al mercato, proprio grazie a quel grado di specializzazione, immedesimazione e in ultima analisi identità di scopo e obiettivi che caratterizza le entità in-house e le relative professionalità.

Per quanto più propriamente attiene, invece, alla convenienza economica della suddetta scelta (gestione diretta, tramite affidamenti *‘in-house’*), in luogo dell’esternalizzazione dei servizi (tramite ricorso al mercato), oltre agli indubbi vantaggi qualitativi dei servizi autoprodotti dalla costituenda società in-house, con personale proveniente da uffici interni dei singoli soci, mettendo a patrimonio comune risorse, esperienze, professionalità, si aggiungono vantaggi economici, immediati e di lungo periodo.

Con riguardo ai primi si evidenzia come la possibilità di gestione interna del singolo servizio in concreto eviti costi (e tempi) di gara, costi e tempi per l’avvicendamento dei fornitori/professionisti di volta in volta selezionati, costi interni di gestione dei contratti, in particolare costi relativi all’impiego di personale, altamente qualificato, idoneo a svolgere quell’attività di raccordo tra uffici e relative istanze e i professionisti/fornitori selezionati, il cui servizio non può raggiungere quel grado di puntualità e vicinanza richiesto dagli uffici medesimi e che quindi necessita di un’attività aggiuntiva e supplementare cui devono dedicarsi risorse interne, con conseguenti ineludibili costi aggiuntivi.

In aggiunta a quanto sopra illustrato si evidenzia come, con il sopraggiungere della normativa relativa all’equo compenso (legge 49/2023), tutte le attività di staff di carattere professionale subirebbero, se si facesse ricorso al mercato, un aumento esponenziale dei costi dovendosi necessariamente applicare i parametri professionali di competenza.

Sul lungo periodo, invece, il grado di specializzazione del personale, l’esperienza acquisita, il know-how sviluppato consentiranno un’ulteriore riduzione di costi, cui si potranno aggiungere quelle economie di scala che un accentramento di tutte le attività di staff dei singoli soci fondatori (ed eventuali nuovi soci pubblici) consentirà, come meglio illustrato nei punti che seguono e nel Documento Progettuale agli atti.

d) In merito alla conformità dell’atto a quanto disposto dal primo comma dell’art. 5 TUSP sotto il profilo dell’onere di motivazione analitica della sostenibilità finanziaria

La Corte dei Conti, con riferimento alla conformità dell'atto a quanto disposto dal primo comma dell'art. 5 TUSP sotto il profilo dell'onere di motivazione analitica della sostenibilità finanziaria, rileva che *“Sotto il profilo finanziario riferito al primo triennio di attività l'Ente rappresenta in modo articolato il flusso previsto delle entrate e delle uscite. Sotto il profilo gestionale dei costi e dei ricavi, tuttavia, la descrizione riportata dalla deliberazione della Camera di Commercio, non chiarendo fin da subito il perimetro definitivo delle attività previste, non è in grado di assicurare la sostenibilità della società nel lungo periodo. Inoltre, per quanto riguarda il personale, si afferma che il numero degli addetti non varierà almeno in prima battuta, ma nulla si dice rispetto ai contratti di lavoro che verranno utilizzati per assumere il personale che verrà trasferito alla Newco. Sui contratti in essere nelle attuali società partecipate, dalla deliberazione non è dato conoscere se i necessari processi di mobilità richiederanno o meno integrazioni contrattuali o saranno effettuati mantenendo gli attuali trattamenti e livelli di inquadramento. Considerando che, secondo quanto affermato dalla Camera di Commercio, i costi di personale rappresentano una rilevante porzione dei costi di amministrazione complessivi, risulta difficile percepire dalla motivazione la reale sostenibilità dell'operazione, soprattutto con riferimento al futuro. Infine, occorre sottolineare che lo statuto di Percam Servizi Srl prevede all'art.6 che «Il capitale potrà essere aumentato, anche con conferimenti di beni in natura, nel rispetto delle vigenti norme in materia in relazione alle richieste di ammissione di nuovi soci, purché aventi i requisiti di cui al successivo articolo 8, ovvero quando ciò sia reso necessario da esigenze di operatività della Società, per copertura di perdite, per affrontare nuovi programmi sociali e, in generale, quando lo richieda l'interesse sociale». Sulla base di tale previsione, non è possibile valutare, nel lungo periodo, seppure in via prospettica, la sostenibilità futura della società e gli oneri effettivamente a carico dei soci”*.

In merito al perimetro delle attività, come meglio illustrato al precedente punto a) delle motivazioni, l'articolo 2 (Oggetto sociale) della bozza di statuto allegata alla presente relazione, prevede che *“La Società ha per oggetto l'erogazione di servizi strumentali alle attività dei soci e allo svolgimento delle loro funzioni o, in via residuale, di terzi. In particolare potrà erogare servizi di consulenza, a titolo esemplificativo e non esaustivo nei seguenti ambiti: servizi di gestione del personale, servizi di gestione della comunicazione aziendale, servizi di gestione dell'amministrazione, finanza e controllo, servizi di consulenza giuridica e legale, servizi di gestione delle procedure di approvvigionamento, anche in qualità di stazione unica appaltante e centrale unica di committenza, servizi di gestione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, di sicurezza cibernetica e dei sistemi, servizi in materia di conformità normativa e regolamentare, escluse le attività per legge riservate agli iscritti negli appositi albi professionali”*.

Come indicato nel precedente punto a) delle motivazioni, le attività che transiteranno in Parcam Servizi S.r.l. sono le seguenti:

- Risorse Umane ed Organizzazione;
- Amministrazione, Finanza e Controllo;
- Supporto Legale;
- Ufficio Acquisti;
- Information and Communications Technology.

Definito chiaramente il perimetro delle attività della Parcam Servizi S.r.l., per il dettaglio dei profili gestionali dei costi e dei ricavi si rimanda al sopra citato Documento Progettuale, che si ritiene in grado di dissipare qualsivoglia dubbio sollevato, in proposito, dalla Corte dei Conti.

In merito ai rilievi mossi dalla Corte dei Conti sulla gestione del personale, i processi di mobilità e i contratti di lavoro delle risorse che opereranno alle dipendenze di Parcam Servizi S.r.l., con riferimento

alla sostenibilità dei costi del personale rispetto all'operazione complessiva, va anzitutto specificato che nelle Società interessate al perimetro della presente operazione vigono specifici Regolamenti per la selezione del personale, redatti in conformità dei principi di cui all'art. 35 del D.Lgs. 165/2001 e pubblicati sui rispettivi siti internet istituzionali ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 175/2016.

Proprio in virtù del principio di contenimento della spesa pubblica e di valorizzazione delle competenze già formate all'interno del sistema camerale, i Regolamenti vigenti prevedono la c.d. "mobilità interna" per cui, prima di avviare selezioni all'esterno, le Società si riservano di verificare la presenza di competenze e professionalità all'interno del sistema camerale.

Nell'ambito della presente operazione, Parcam Servizi S.r.l. si doterà in primis di un Regolamento per la selezione del personale, come previsto dall'art. 19 del D.Lgs. 175/2016, e successivamente darà avvio a iter di selezione rivolti alle risorse del sistema camerale, a cui i dipendenti in possesso dei requisiti richiesti potranno candidarsi. Tali procedure selettive riguarderanno tutti i profili indicati nei documenti progettuali fino a copertura degli stessi, Parcam Servizi S.r.l. si attende di ricoprire interamente il fabbisogno di personale mediante la predetta mobilità interna, riservandosi pertanto di ricorrere al mercato del lavoro esclusivamente qualora all'interno del sistema non fossero reperite tutte le risorse idonee.

Si precisa in ogni caso che, in sede di ricognizione annuale, si darà evidenza ai risultati conseguiti con i processi di 'mobilità interna' di cui sopra e, laddove si dovesse ricorrere al mercato, delle misure adottate per assicurare l'uniformità delle condizioni contrattuali applicate e il contenimento dei costi.

Concluse le procedure selettive interne, le risorse identificate come idonee verranno assunte alle dipendenze della nuova Società alle medesime condizioni contrattuali (in quel momento) della Società di provenienza, in assenza pertanto di incrementi dei costi, fatto salvo quanto previsto dalla contrattazione integrativa di secondo livello vigente nell'azienda di provenienza.

A tal proposito si segnala che Parcam Servizi S.r.l. avvierà un tavolo con le organizzazioni sindacali per giungere alla stipulazione di un contratto di secondo livello dal contenuto analogo a quello attualmente vigente in Parcam S.r.l., in un'ottica comunque di massimo contenimento della spesa, contratto di secondo livello che sarà applicato a tutte le risorse dipendenti della nuova Società.

Complessivamente, pertanto, i costi relativi al personale risultano tendenzialmente inalterati rispetto ai costi attuali in quanto in linea con i costi sostenuti dalle Società al momento del passaggio del personale in Parcam Servizi S.r.l., ivi compresa la componente legata alla contrattazione integrativa e, come detto in precedenza, marginalmente inferiori se correlati all'incremento di attività prevista per effetto dello sviluppo delle singole società.

Con riguardo ai costi correlati alla c.d. governance, si fa presente che, in un'ottica di massimo contenimento dei costi, nonché di massima efficienza e in conformità al TUSP, nell'atto costitutivo i soci intendono procedere alla nomina di un amministratore unico e di un sindaco unico. A quest'ultimo, inoltre, potrà essere attribuita anche la revisione legale dei conti o altra funzione consentita dalla legge (quale l'incarico di componente unico dell'Organismo di Vigilanza).

Alla luce di quanto sopra illustrato con riguardo ai costi del personale e al forte contenimento di quelli relativi al sistema di governance, tenuto conto di quanto emerge dal Documento Progettuale sopra richiamato, si conferma che, con riferimento alla sostenibilità futura della società e agli oneri a carico dei soci, che i costi saranno in linea con quelli già sostenuti attualmente dai singoli soci e, in ogni caso

direttamente correlati ai servizi di cui ogni società beneficerà in futuro, senza alcun aggravio tanto per l'Ente quanto per gli altri soci fondatori, con conseguente "neutralità", nei predetti termini finanziari, derivante dall'attuazione dell'iniziativa prospettata.

e) In merito all'adempimento dell'onere di motivazione in ordine alla "compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese"

La Corte dei Conti, con riferimento all'adempimento dell'onere di motivazione in ordine alla compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese, rilava che *"l'art. 6 dello statuto della società prevede la possibilità di effettuare aumenti di capitale e che al contempo, l'oggetto sociale all'art 2 dello statuto, consente la possibilità di cedere servizi a terzi non soci, seppure in misura residuale e nei limiti previsti dalla legge. Questi due aspetti congiunti, previsti dallo statuto, sebbene, come affermato nella delibera, attualmente i soci non versino nella società risorse finanziarie destinate ad abbattere prezzi di un servizio di mercato, non possono escludere l'ipotesi che questo possa in futuro avvenire"*.

Al fine di recepire i rilievi della Corte dei Conti, all'articolo 6 dello statuto di Parcam Servizi S.r.l. verrà aggiunta la seguente clausola: "Nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato alle imprese, è fatto divieto ai soci di versare nella società risorse finanziarie destinate ad abbattere i prezzi di mercato dei servizi resi a terzi, e ciò nei limiti di quanto ammesso in relazione alle società in-house" in modo da escludere in radice che qualsivoglia versamento di risorse finanziarie ad opera dei Soci possa essere diretto all'abbattimento dei prezzi dei servizi di mercato resi ai terzi e, in ultima analisi, venire a costituire un c.d. "aiuto di Stato" come paventato dalla Corte.

Si ritiene, pertanto, che, con tale modifica, possano essere considerati superati i rilievi della Corte dei Conti, essendo statutariamente impedito ai soci di versare nella società risorse finanziarie destinate ad abbattere prezzi di un servizio di mercato.